

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>		<b>Giunta Comunale (G.C.)</b>	
			<b>Nr.</b> <b>16</b>	<b>Data</b> <b>31/01/2023</b>
	<b>OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE EX SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE.</b>			

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**RIMBORSO SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE EX SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE.**

L'anno 2023 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 15.10, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>1) Marchese Geom. Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>SI</b>
<b>2) Mete Christian</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
<b>3) Mastroianni Maria</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI</b>
<b>4) Gugliotta Michele</b>	<b>Assessore</b>	<b>SI</b>
<b>5) Vescio Antonella</b>	<b>Consigliere_Ass</b>	<b>SI in videoconferenza</b>

Assiste il Segretario Comunale Regis Milano Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica", approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data 26.02.2022.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE EX SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

Preso atto dell'Assenza del Vicesindaco che ha dichiarato la sussistenza del dovere di astenersi.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Presidente che riferisce sulla proposta deliberativa;

### Premesso:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 20.12.2020 dichiarata immediatamente esecutiva, a seguito della nota prot. n. 9732 pervenuta in data 14.07.2020, a fronte di avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.c. riferito a soggetto, al tempo dei fatti, Segretario comunale di questo Comune, nonché Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, è stato approvato:

1) Di dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, il nulla osta di questo ente al gradimento dell'Avvocato ZANARI Massimo, con studio in via XX Settembre n. 38 - Novara - del Foro di Novara;

2) Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, l'assunzione delle spese legali presunte derivanti a causa del giudizio nei vari stati e gradi fino al passaggio in giudicato della sentenza, dando atto della richiesta, in caso di condanna, del rimborso delle spese sostenute da questo Comune;

3) Di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'assunzione dell'impegno della spesa derivante, previa richiesta di preventivo al medesimo legale, alle condizioni di cui alla presente deliberazione;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Assicurazione D.A.S. S.p.A., con cui il Comune di Borgo Ticino ha in essere polizza assicurativa di "Tutela legale";

- che a seguito di detta deliberazione il Responsabile del servizio, ha provveduto con Determina n. 399 del 29.12.2020, ad assumere l'impegno di spesa derivante dalla richiesta succitata e di gradimento dell'Avv. ZANARI Massimo, nell'ambito della spesa presunta di € 7.500,00= al lordo dell'IVA e del rimborso spese;

- che in detta Determina si è inoltre espressamente dato atto, ai fini dell'assunzione di spesa, della possibilità per questo Comune che:

*“In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;”*

### Preso atto:

- della richiesta pervenuta in data 30.01.2023, prot. n.1205, del medesimo "...omissis.." (le cui generalità sono omesse per privacy), già Segretario comunale di questo Comune, conclusosi con la Sentenza del Tribunale di Novara, in data 20.01.2023 di assoluzione:

- dal reato di cui all'art. 137 del Testo unico Ambiente, perché personalmente non punibile per la particolare tenuità;

- dal reato di cui all'art. 328 c.p. perché il fatto non sussiste;

### Richiamate:

- le motivazioni già espresse in sede di deliberazione G.C. n. 197/2020 rispetto all'iniziale adesione alla richiesta di patrocinio legale, nonché la natura di detta assoluzione, unitamente al

riconoscimento di detto patrocinio in forza dell'art. 104 del C.c.n.l. del 17.12.2000 di categoria dei Segretari comunali e provinciale e del rispetto delle condizioni, evidenziando le condizioni espresse in materia dalla recente Giurisprudenza (Cassazione - Sezione del lavoro - Ordinanza n. 13178 del 27.04.2022), rispettivamente:

- della non sussistenza di conflitto di interesse, poiché l'assoluzione dal reato ai sensi dell'art. 328 c.p. "perché il fatto non sussiste", palesa l'assenza di una condotta frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà di questo Comune nella gestione del servizio interessato;
- il gradimento già espresso dall'Ente sulla scelta del difensore che ha assunto l'incarico legale di patrocinio;
- l'inesistenza di uno specifico interesse, ravvisabile nel caso l'attività sia imputabile al Comune, e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico, poiché l'attività ed i fatti oggetto di valutazione della condotta del richiedente rientrano nell'ordinaria e corretta gestione del servizio interessato;
- l'esistenza di un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto;

**Ribadito altresì:**

- che gli iniziali presupposti normativi, trovano ampia e definitiva soluzione nel recente art. 104 del C.c.n.l. del 17.12.2022 relativo al personale dell'Area delle funzioni locali comprendenti alla Sezione IV i Segretari comunali e provinciali, che al comma 1, espressamente prevede:

*1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento.*

**Osservato:**

- la corretta comunicazione resa dal Segretario comunale interessato al tempo, in merito alla richiesta di rimborso su citata, nonché l'assenza, allo stato dei fatti, di un evidente conflitto di interessi in ragione anche delle ulteriori motivazioni su espressi, ed in ogni caso tali da potere aderire alla richiesta di rimborso dando ampio mandato al Responsabile del Servizio per la relativa liquidazione;

**PRESO ATTO:**

- del parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**OSSERVATA:**

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**CON** votazione unanime favorevole di n. 4 presenti.

**DELIBERA**

1) Di aderire alla richiesta di rimborso espressa da "...omissis.." (le cui generalità sono omesse per privacy) al tempo dei fatti, Segretario comunale di questo Comune, nonché Responsabile

dell'Ufficio tecnico comunale, delle spese legali sostenute e corrisposte allo Studio legale associato: Marino VIOLA e ZANARI Massimo, nella persona dell'Avv. Massimo ZANARI, per la somma complessiva di € 7.294,60= al lordo dell'IVA e del rimborso spese, riferite alle fatture descritte in narrativa;

2) Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, la liquidazione di dette spese legali derivanti a causa del giudizio conclusosi con la sentenza di assoluzione rispetto ai due capi di imputazione, emessa in data 20.01.2023 dal Tribunale di Novara;

3) Di dare atto ampio mandato al Responsabile del servizio di ragioneria per il pagamento di detta spesa maturata, sulla base di idonea successiva determinazione di liquidazione del Responsabile dell'Area Amministrativa competente; nonché della analoga richiesta all'Assicurazione D.A.S. S.p.A., con cui il Comune di Borgo Ticino ha in essere polizza assicurativa di "Tutela legale";

4) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

\* \* \* \* \*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **RIMBORSO SPESE LEGALI PATROCINIO LEGALE EX SEGRETARIO COMUNALE A SEGUITO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 31/01/2023

Il Responsabile di Settore  
Dott. Regis Milano Michele

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 31/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario  
Gnemmi Sabina

Copia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)**

N°                    R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16.02.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 16.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)**

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 31.01.2023

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 16.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Regis Milano Dr. Michele

---

**La presente è copia conforme all'originale munito di firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.**

Borgo Ticino, lì .....

IL FUNZIONARIO DELEGATO